



COVID-19

CIRCOLARE n° 53-20 – ES

MARZO 2020

COVID-19 FAQ SULLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI

Riportiamo nel seguito alcune FAQ a cui abbiamo chiesto di rispondere ai nostri legali di fiducia relativamente alle sanzioni recentemente individuate dal DL 25/3/20 per le violazioni in ambito Covid:

- 1) **D (domanda)** per la violazione delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca altro reato, si applica la sanzione amministrativa prevista (da 400 a 3.000): è esclusa l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale (che poteva essere obblazionabile a euro 103, sempre previo accoglimento del Giudice).

R (risposta): Il DL 19/20 sostanzialmente esclude il 650 e l'art. 260 TU leggi sanitarie quali norme punitive per i divieti da Coronavirus, sostituendoli con la sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.

- 2) **D:** Se si usa un veicolo la sanzione amministrativa è aumentata fino a 1/3.

R: SI

- 3) **D:** Nell'ipotesi di violazione di misure di chiusura che concernono:

1. chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
2. settore delle competizioni sportive e dello sport in generale;
3. settore educativo e della formazione;
4. attività commerciali di vendita al dettaglio;
5. bar, ristoranti e somministrazione alimenti e bevande al pubblico;
6. limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
7. fiere e mercati;

È prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

R: Corretto

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

- 4) D: Per la sanzione amministrativa pecuniaria è espressamente prevista la possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta previsto dal Codice della strada.
R: SI si applica l'art. 2020 del CDS (v. art. 4 comma 3 ed il riferimento all'art. 202) e cioè: entro 5 gg con riduzione del 30% del minimo (quindi euro 280) ed entro 60 gg. pagamento del minimo della sanzione (400 euro).
- 5) D: In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
R: SI
- 6) D: Vi è poi la possibilità di applicare la chiusura o la sospensione dell'attività in via "cautelare" per un massimo di 5 giorni nel caso di accertamento delle violazioni per impedire il protrarsi della condotta illecita.
R: SI, al momento della contestazione della violazione
- 7) D: Salvo, poi che il fatto integri il delitto di cui all'articolo 452 del codice penale (epidemia colposa o avvelenamento di acque o sostanze alimentari per colpa) o un reato più grave chi è a casa in quarantena perché positivo ed esce dalla propria abitazione è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 (così modificata la sanzione dell'articolo 260 del R.D. 1265 del 1934).
R: SI, norma "antimonatti"
- 8) D: A differenza dell'articolo 650, questo reato NON è obblazionabile perché le pene sono cumulative e non alternative.
R: SI, non può applicarsi l'art. 162 bis C.P.
- 9) D: Le contestazioni pregresse ed elevate ai sensi dell'articolo 650 sono depenalizzate e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria al minimo ridotto della metà (quindi si pagherà 200 euro previa contestazione dell'autorità amministrativa competente).
R: Corretto. E' espressamente previsto che si la sanzione amministrativa abbia effetti retroattivi. Ciò per evitare che per i fatti pregressi si consideri più favorevole il vecchio art. 650 obblazionato. Inoltre è previsto lo sconto
- 10) D: il comma 8 (retroattività) si applica solo agli aspetti amministrativi e non ai penali?
R: SI, per le sanzioni penali (ad esempio quelle per la violazione della quarantena) si applica sempre il principio del "favor rei" e cioè applicazione della pena più favorevole al momento dell'applicazione indipendentemente dal momento della commissione del fatto.



Gian Franco Comarata

- Mondovì Via Beccaria 16
- Fossano Via Monterosa 12
- Alba Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it